

STATUTO ASSOCIATIVO

Articolo 1: Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione denominata "Una Scuola per " è un'Associazione senza scopi di lucro, con sede in Mirandola (Modena), in Via Piemonte 34.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
3. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Eventuali modifiche della sede sociale nell'ambito del Comune di Mirandola potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto sociale. In caso d'iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Articolo 2: Scopi e finalità

1. L'Associazione "Una Scuola per", ispirandosi ai principi della solidarietà e della gratuità si prefigge come scopo di:
 - a) sviluppare interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari e, in particolare, promuovere e diffondere la cultura della solidarietà attraverso la raccolta di erogazioni liberali, donazioni in denaro, con lo scopo di sostenere la ricostruzione o la riqualificazione di edifici pubblici con particolare attenzione all'edilizia scolastica;
 - b) promuovere e favorire l'educazione alla solidarietà nelle scuole primarie di tutto il territorio nazionale, anche attraverso iniziative di formazione rivolte al corpo docente;
 - c) valorizzare l'opera del volontariato e della gratuità in occasione di calamità ed emergenze;
 - d) sostenere il mondo della scuola e gli obiettivi educativi rivolta ai minori e in particolare a coloro che versano in situazioni di difficoltà di tipo sanitario, sociale, economico o di apprendimento.
2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a) promuovere la collaborazione nelle attività di ricostruzione materiale e sociale con particolare attenzione all'ambito scolastico e alla formazione rivolta a minori;
 - b) promuovere la solidarietà reciproca tra scuole di territori diversi in occasione di emergenze e calamità e per specifici progetti di promozione della solidarietà e del volontariato;
 - c) collaborare con enti pubblici e privati nel raggiungimento degli Scopi sociali;
 - d) svolgere le attività che si rivelino in concreto utili al perseguimento degli scopi sociali.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata nell'ambito dei scopi di cui al precedente comma 1, su presentazione di regolare documentazione e comunque entro i limiti di spesa preventivamente stabiliti e comunicati dall'Assemblea degli associati.
4. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi altra diversa forma di lavoro subordinato e/o parasubordinato e/o di natura autonoma che possa essere eventualmente instaurata con l'Associazione.

Articolo 3: Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e quindi per la copertura delle spese ordinarie e straordinarie di gestione, oltre che per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento degli scopi associativi da:
 - a) liberalità in denaro e/o in natura dei Soci;
 - b) liberalità in denaro e/o in natura di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni di qualsiasi genere e natura e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio entro il mese di

aprile e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4: Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Oltre ai Soci fondatori, possono assumere qualità di membri dell'Associazione tutte le persone fisiche, maggiorenni, che, intendendo contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, abbiano presentato domanda nelle forme di cui al seguente art. 5 ottenendo parere positivo.

Articolo 5: Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio è gratuita e deliberata dal Comitato direttivo subordinatamente alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) La domanda di ammissione potrà essere presentata su modulo cartaceo messo a disposizione dall'Associazione ovvero *on line* sul sito web associativo.

3) Il Comitato direttivo si esprime in merito all'accoglimento della domanda di ammissione nel termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa, riservandosi il diritto di esprimere giudizio negativo a propria discrezione a mezzo comunicazione scritta.

4) Il candidato rigettato potrà richiedere per scritto che la propria richiesta sia sottoposta al vaglio dell'Assemblea dei Soci in occasione della prima adunanza utile senza che ciò possa, medio tempore, modificare la decisione adottata dal Comitato Direttivo. L'Assemblea dei Soci deciderà in modo definitivo.

5) In ogni caso, in difetto di comunicazione da parte del Comitato Direttivo nei termini di cui al precedente comma 3, la richiesta si intenderà accolta per silenzio assenso senza necessità di comunicazione alcuna.

6) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nella sezione dedicata, presente sul sito web dell'Associazione.

7) La qualità di socio si perde in conseguenza a:

- a) morte del socio;
- b) recesso volontario;
- c) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o violazione degli obblighi statutari;
- d) esclusione a seguito dell'instaurarsi di qualsiasi forma di lavoro subordinato e/o parasubordinato e/o di natura autonoma con l'Associazione.
- e) esclusione per intervenute condanne penali e/o sussistenza di procedimenti penali in corso o soggezione ad indagini preliminari (carichi pendenti);
- f) esclusione in tutti i casi in cui il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno e/o necessario.

8) Salvo il caso di recesso volontario, l'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, facoltà di replica per scritto ovvero su richiesta del socio, tramite audizione verbale nell'ambito della prima riunione dell'Assemblea utile che deciderà in via definitiva ed insindacabile.

9) Il recesso volontario del socio è liberamente esercitabile in qualsiasi momento presentando semplice comunicazione scritta indirizzata all'Associazione a mezzo raccomandata AR. Il recesso ha efficacia immediata al ricevimento della comunicazione suddetta.

Articolo 6: Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto e comunque nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti, agire nell'interesse e in conformità agli scopi dell'Associazione;
- c) a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di estrarre copia.

Articolo 7: Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione.

Articolo 8: L'Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria:
 - a) discute e approva il bilancio consuntivo annuale;
 - b) nomina e revoca i componenti il Comitato direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
 - e) si esprime e/o delibera in tutti i casi previsti dal presente Statuto o comunque a richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo ovvero su richiesta del Presidente dell'Associazione o di 1/10 dei Soci.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal proprio Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la maggioranza del Comitato direttivo, o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
- 6) Le convocazioni sono effettuate mediante avviso pubblicato sul sito web associativo almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza detto termine potrà essere abbreviato a due giorni. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.

Articolo 9: Il Comitato Direttivo

- 1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i Soci.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo cessi l'incarico, il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci affinché deliberi sulla pronta sostituzione dei membri cessati. In ogni caso qualora venga meno la metà dei membri del Comitato, esso si intende interamente ed immediatamente decaduto e l'Assemblea deve provvedere quindi alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno il Presidente che assumerà contestualmente l'incarico di Presidente dell'Associazione, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato Direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) esprimersi in caso di esclusione del Socio;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
 - f) in tutti i casi previsti dallo Statuto ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei propri

membri.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi i membri del Comitato direttivo ne facciano richiesta.

Il Comitato direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono debitamente trascritti sul libro delle delibere del Comitato Direttivo e conservati agli atti.

Articolo 10: Il Presidente dell'Associazione

1) Il Presidente dell'Associazione presiede il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci.

2) Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Comitato Direttivo; il Presidente dell'Associazione cessa altresì per dimissioni o revoca nei casi previsti dal presente statuto. In tutti i casi di cessazione della carica, il Presidente cessato sarà sostituito temporaneamente dal Vice-Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal membro più anziano che dovrà convocare senza indugio il Comitato Direttivo per la sua pronta sostituzione.

3) Al Presidente dell'Associazione è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4) Il Presidente dell'Associazione, in caso d'urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Comitato Direttivo nella prima adunanza utile.

Articolo 11: Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi spesa previsti dal presente statuto.

Articolo 12: Finale Scioglimento dell'Associazione

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

2) L'Associazione si estingue per il venir meno di tutti i Soci e/o per delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Articolo 13: Rinvio e clausola di mediazione

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

2) Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Articolo 14: Esenzione

1) Ai sensi dell'art. 8, primo comma della legge n. 266/1991, gli atti dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Mirandola, 16 febbraio 2015

Il presidente

Il segretario

Imperatore Rocco

Agrate Sonia